

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00486

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014

Abbinamenti

Atto 7/00519 abbinato in data 12/11/2014

Firmatari

Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/10/2014

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BENAMATI GIANLUCA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
TERROSI ALESSANDRA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
TENTORI VERONICA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
MARCHI MAINO	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
MARIANI RAFFAELLA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
ALBINI TEA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
AGOSTINI LUCIANO	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
MANZI IRENE	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
GIULIANI FABRIZIA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
MORETTO SARA	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
MAZZOLI ALESSANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	07/10/2014
CENNI SUSANNA	PARTITO DEMOCRATICO	09/10/2014
DALLAI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	15/10/2014

Commissione assegnataria

Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Stato iter:

IN CORSO

Partecipanti allo svolgimento/discussione

ILLUSTRAZIONE **12/11/2014**

BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO

INTERVENTO PARLAMENTARE **12/11/2014**

DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE

DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO

Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/10/2014
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/10/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/11/2014
DISCUSSIONE IL 12/11/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/11/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00486

presentato da

BRAGA Chiara

testo di

Mercoledì 15 ottobre 2014, seduta n. 310

Le Commissioni VIII e X,

premessi che:

il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, concernente «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche», si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo della risorsa «rinnovabile» geotermica, in particolare la semplificazione delle procedure in coerenza con gli indirizzi comunitari ed internazionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'apertura a un regime concorrenziale che assicuri una trasparente e non discriminatoria assegnazione in concessione delle risorse geotermiche; viene inoltre definito che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale e che l'autorità competente per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale, è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre per quelle locali le autorità competenti sono le regioni o gli enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ha previsto che, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione – su tutto il territorio nazionale – di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle e con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe per ciascuna centrale. L'autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le autorità competenti per le funzioni amministrative, inclusa la valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le regioni o gli enti da esse delegati;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, (recante misure urgenti per la crescita del Paese) ha disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ha disposto che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale (integrando l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

ai sensi di tale normativa i progetti geotermici pilota sono quindi sottoposti alla Valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

la citata legge ha inoltre disposto per gli stessi impianti l'esclusione dalle previsioni della «direttiva Seveso» (direttiva 96/82/CE) generando ulteriori preoccupazioni rispetto alla loro sicurezza nelle operazioni di esercizio, con particolare riferimento alla prevenzione di incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose utilizzate come vettori del calore specialmente nei cosiddetti cicli binari;

il decreto ministeriale 6 luglio 2012, «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da quella solare fotovoltaica», introduce una incentivazione «base» per gli impianti geotermici ad autorizzazione

regionale assoggettati alla doppia fase di ricerca e poi concessione, mentre una incentivazione maggiore viene introdotta per gli impianti pilota sperimentali di potenza fino a 5 megawatt (per una potenza complessiva fino a 50 megawatt) con la conseguenza che tali impianti hanno un *iter* autorizzativo semplificato ed un incentivo maggiorato;

quanto sopra citato ha comportato numerose richieste di permessi di ricerca in tutta Italia – in particolare nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna – oltre che alla immediata saturazione del *plafond* di 10 permessi per impianti pilota sperimentali, in particolare nel settore della media entalpia, con temperature della risorsa geotermica compresa tra 90° C e 150° C;

nella sola regione Lazio, sono state inoltrate 38 domande di autorizzazione alla ricerca per lo sfruttamento della risorsa geotermica. Di queste, 20 riguardano siti ricadenti nella provincia di Viterbo molti dei quali prospicienti il lago di Bolsena;

si aggiunge che il Lazio settentrionale, come ben noto, è affetto da problematica da arsenico nelle falde idropotabili, proveniente dai fluidi geotermici del sottosuolo; un elevato numero di trivellazioni intorno al lago di Bolsena potrebbe incrementare la risalita di fluidi ad elevato contenuto di arsenico, mettendo a rischio non solo i pozzi che attingono dalla falda acquifera, ma anche la possibilità di utilizzare l'acqua dello stesso lago – che contiene bassissime percentuali di arsenico – per una eventuale miscelazione con la rete potabile della provincia di Viterbo ad oggi contenente percentuali di arsenico superiori a quelle consentite dalla normativa nazionale ed europea vigente;

le stesse trivellazioni potrebbero incidere anche sui sistemi termali con conseguente riduzione dei volumi delle acque che attualmente sono alimentate dalle sorgenti, con gravissime conseguenze per le economie dei territori interessati, contravvenendo alle disposizioni della legge n. 323 del 2000 che promuove la crescita qualitativa dell'offerta termale nazionale sulla qualificazione dei contesti ambientali e, quindi, sulla stabilità dei parametri chimico-fisici della acque. Tutto ciò arrecherebbe gravi danni al turismo, attività economica molto importante, ad esempio, per la provincia di Viterbo e anche per il comprensorio del lago di Bolsena;

nella regione Lazio un impianto pilota sperimentale è previsto nel comune di Acquapendente e nella regione Umbria ne è previsto un altro nel comune di Castel Giorgio, contermini al precedente, entrambi inseriti nel bacino idrogeologico SIC (sito di interesse comunitario) del lago di Bolsena;

con riferimento agli impianti pilota precedentemente citati situati nei comuni di Castelgiorgio (Terni) e Acquapendente (Viterbo), si sottolinea la elevata fragilità sismotettonica del territorio, dimostrata da importanti terremoti storici (a memoria si ricordano i terremoti a Tuscania nel 1971 e a Castelgiorgio nel 1957) a cui si associa un contesto edilizio fortemente vulnerabile dal punto di vista della resilienza sismica (centri abitati della civiltà del tufo);

i comuni situati in prossimità del lago di Bolsena, ricadenti sia in provincia di Viterbo sia in provincia di Terni hanno, negli ultimi mesi, già dichiarato la loro opposizione alle trivellazioni ed alla utilizzazione di pozzi profondi nel loro territorio finalizzati allo studio ed alla produzione di energia da fonte geotermica, vista anche la esperienza negativa vissuta dal territorio con la centrale geotermoelettrica di Latera pur portata avanti da una società con esperienza nel settore come ENEL S.p.A.;

il Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ha ritenuto, inoltre, necessario valutare in via preventiva le autorizzazioni di operazioni tecnologiche che prevedano perforazioni nel sottosuolo con particolare riferimento alla sismicità indotta e provocata per cui saranno individuate e definite attraverso «linee guida» la cui stesura è stata affidata al gruppo di lavoro costituito in data 2014;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto necessario costituire, in ambito ISPRA, un gruppo di lavoro per definire puntualmente lo stato della sismicità indotta e provocata dall'attività antropica nel nostro Paese;

le stesse regioni Lombardia e Emilia-Romagna con atti rispettivamente del 20 marzo 2014 e 23 aprile 2014 hanno deliberato in via cautelativa, una moratoria per tutte le attività concernenti la perforazione del sottosuolo, in attesa della definizione delle suddette «linee guida» del Governo;

l'attività dei suddetti gruppi di lavoro è tuttora in corso pertanto, ad oggi, non esistono ancora le nuove linee guida, né è stata effettuata la revisione del quadro normativo resosi necessario per la geotermia elettrica; quindi non possono essere fornite valutazioni scientifiche certe alle istanze di perforazione del sottosuolo in corso di approvazione;

non esiste inoltre ad oggi una zonazione del territorio nazionale che evidenzi le aree di compatibilità in cui non possano esserci rischi di sismicità indotta o provocata, ma anche di potenziale inquinamento delle falde idropotabili e di inquinamento atmosferico ed acustico a tutela delle aree urbane di pregio o di interesse naturalistico,

impegnano il Governo:

ad avviare le procedure di zonazione del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all'utilizzo della risorsa geotermica, e in linea con la strategia energetica nazionale;

ad emanare «linee guida» a cura dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individuino anche i criteri attraverso i quali definire, a livello nazionale, quali dei siti potenzialmente sfruttabili risultino effettivamente suscettibili di sfruttamento, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al possibile inquinamento delle falde, qualità dell'aria, induzione di sismicità ed altro ancora;

a far sì che, nella valutazione di impatto ambientale (via) per gli impianti pilota geotermici di Castel Giorgio (Umbria) e Montenero (Toscana), si tenga conto in particolare delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al possibile inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di sismicità; a rilasciare le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici solo nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida in corso di definizione;

a valutare la possibilità di riconsiderare la classificazione delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla possibilità di non annoverare più tra le stesse, lo sfruttamento delle acque sotterranee riscaldate da gradienti di temperatura ma solo quello del calore ivi presente che è effettivamente rinnovabile.

(7-00486) «Braga, Benamati, Terrosi, Tentori, Marchi, Mariani, Albinì, Luciano Agostini, Gneccchi, Manzi, Giuliani, Moretto, Mazzoli, Cenni, Dallai».